

scorsi almeno 4 anni dalla data del primo riconoscimento.

2. Il passaggio dell'esenzione ad un altro veicolo, prima della scadenza dei 4 anni, è ammesso solo a condizione che il veicolo precedentemente esentato sia stato venduto, demolito o rubato; in ogni caso è riconosciuta una sola esenzione annua per persona disabile o del soggetto di cui il disabile risulti fisicamente a carico.
3. L'esenzione decorre dal periodo d'imposta successivo alla data di accertamento dei requisiti (data della seduta della Commissione Medica Pubblica e/o data di aggiornamento della carta di circolazione nel caso di obbligo adattamento del veicolo), indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
4. Eventuali mancati pagamenti relativi ad anni già scaduti saranno contestati, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge per i casi di omesso versamento. Il riconoscimento dell'esenzione non dà diritto al rimborso delle tasse pagate per gli anni precedenti.
5. Fra le categorie di veicoli per i quali i disabili possono ottenere l'esenzione sono inseriti anche i quadricicli leggeri (minicar).

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 2

Agevolazioni per disabili

1. L'esenzione riconosciuta ai sensi dell'articolo 8 Legge 27 dicembre 1997 n. 449, dell'articolo 50 Legge 21 novembre 2000 n. 342 e dell'articolo 30, comma 7, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, può essere trasferita su altro veicolo di proprietà della medesima persona disabile, o del soggetto di cui il disabile risulti fiscalmente a carico, soltanto se siano tra-